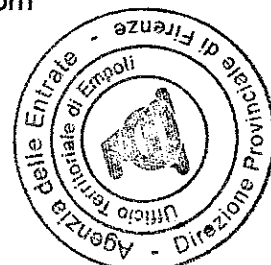




Associazione AUTISMO CASA DI VENTIGNANO odv
associazione di volontariato
affiliata Autismo Toscana
via delle tofane 21 – 50053 Empoli
Codice Fiscale: 91038640487
Iscrizione al n. 840 del registro del volontariato
@mail: associazione.casa.ventignano@gmail.com
Tel. 3737189474



Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

L'anno 2023, il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 21,30 presso la sede legale dell'Associazione in via delle tofane 21 a Empoli, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Autismo Casa di Ventignano odv per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali;
- 3) Lettura ed approvazione del verbale

Presenti: Carrai Alessandro, Lupi Marino, Cesare Carlo, Gelli Enza, Campetti Richard, Bigazzi Simone, Marconcini Roberta, Lippi Roberta, Pagano Salvatore.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Alessandro Carrai il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Carlo Cesare.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione. Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto, le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono validamente adottate con la maggioranza dei tre quarti dei presenti

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare nuovamente lo statuto sociale in quanto la versione precedente non era coerente con il Decreto Legislativo 117/2017 come comunicato da Monica Passaponti della Città Metropolitana di Firenze.

L'Assemblea prende atto che è possibile inoltrare il nuovo Statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal ricevimento della mail datata 30 gennaio 2023.

Si procede alla lettura delle parti modificate del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione precedentemente presentata.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, il quale sostituisce integralmente il precedente Statuto.

L'assemblea delibera che il nuovo Statuto sia allegato al presente verbale come parte integrale e sostanziale.

L'assemblea prende atto che la registrazione dei nuovi statuti presso l'Agenzia delle Entrate è esente da imposta di bollo e di registro, come dispone per queste modifiche statutarie, l'art. 82 comma 3 e comma 5 del Codice del Terzo Settore, decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, con facoltà di delega.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati della sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Alessandro Carrai

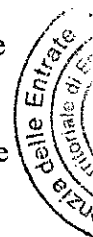
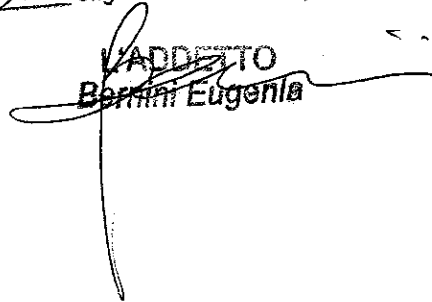


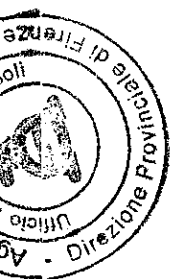
Il Segretario
Carlo Cesare



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI
Atto registrato il **28 FEB. 2023** al n° **228**
Serie 3-N 1 originali Esatti euro

L'ADDETTO
Bernini Eugenia





STATUTO AUTISMO CASA DI VENTIGNANO odv

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra genitori, familiari e simpatizzanti di persone affette da sindrome autistica o da altri disturbi generalizzati dello sviluppo, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: Autismo Casa di Ventignano odv, da ora in avanti denominata "associazione". L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Empoli all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'associazione ha durata illimitata, è apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro.

Autismo Casa di Ventignano è una organizzazione di volontariato - ODV -.

L'Acronimo ETS sarà inserito automaticamente nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo successivamente all'iscrizione nel RUNTS.

Si intende per sindrome autistica la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si accetta che l'autismo sia la conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.

L'associazione è affiliata ad AUTISMO TOSCANA ed è aperta a soci individuali e ad altre associazioni locali affiliate in tutta Italia.

I contenuti e la struttura della organizzazione sono democratici.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale' avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

In via prioritaria l'associazione svolge le attività di interesse generale indicate nella lettera w) del citato articolo 5:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

In relazione ai fini perseguiti l'associazione può svolgere anche le attività previste dalle lettere a), b), c), d), i), p), q), s) e u).

L'Associazione si propone di:

1) Difendere i diritti e le pari opportunità per le persone autistiche, ispirandosi alla Carta dei Diritti presentata dall'Associazione Internazionale Autisme Europe e adottata dal Parlamento Europeo nel maggio 1996.

2) Promuovere ed attuare la formazione delle persone interessate alle problematiche dell'autismo (insegnanti, terapeuti, volontari, ecc.) attraverso corsi, convegni e pubblicazioni, coerentemente con le definizioni internazionali ufficiali di Autismo e di Disturbo Generalizzato dello Sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle conoscenze universalmente accettate sull'Autismo, e promuovendo le strategie di intervento rigorosamente controllate e ritenute efficaci dalla comunità scientifica internazionale.

3) Stabilire stretti rapporti di collaborazione e collegamento con enti pubblici e privati nonché associazioni aventi analoghe finalità, per promuovere la creazione di servizi finalizzati ad una presa in carico specifica, allo scopo di:

- a) garantire il migliore sviluppo possibile delle potenzialità delle persone autistiche, l'autonomia personale e lavorativa e per garantire una vita piena e dignitosa secondo le proprie possibilità nel rispetto della diversità e dei diritti della persona con attenzione particolare ai bisogni delle meno dotate;
- b) migliorare la qualità di vita dei familiari e promuovere la loro piena partecipazione alla vita sociale e lavorativa, pur valorizzando il loro ruolo di partner attivi nella presa in carico educativa della persona autistica.

4) Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative e centri riabilitativi allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.

5) Stabilire, in particolare, stretti rapporti di cooperazione con la ASL Toscana Centro ed il Centro Diurno "La casa di Ventignano" al fine di:

- "dialogare" con il servizio sull'andamento generale del Centro Diurno la Casa di Ventignano;
- favorire la comunicazione e lo scambio tra genitori di informazioni riguardanti La Casa di Ventignano;
- promuovere lo studio e la soluzione dei problemi riguardanti la Casa di Ventignano, collaborando con i competenti organi di gestione e amministrazione;
- raccogliere ed elaborare proposte di miglioramento e di adeguamento alle esigenze degli utenti;
- condividere, studiare, suggerire e realizzare iniziative intese a promuovere la continuità e l'appropriatezza della presa in carico delle persone con autismo.

6) L'Associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, culturale, e di volontariato senza avere fini di lucro.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà eventualmente successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. Gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro sono rappresentati presso



l'Associazione madre da un singolo rappresentante.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione;
- comunicare all'associazione i loro recapiti e le eventuali variazioni.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli obblighi previsti negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato, persona fisica o associazione, ha un voto. Le associazioni affiliate sono rappresentate in Assemblea da un loro delegato.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

E' ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione

del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita, per posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo e-mail risultante dal libro degli associati oppure, per posta cartacea, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è da lui convocata almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata dal Presidente quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dovrà essere tenuta, di norma, entro 30 giorni dalla convocazione

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- individua l'ente del Terzo Settore o l'altra organizzazioni di volontariato a cui devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono validamente adottate con la maggioranza semplice dei presenti; le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei presenti.

In caso di modifiche allo Statuto o scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di tre quarti dei presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.



Handwritten signature or initials.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo con un numero di preferenze non superiori a 3;
- elegge, se necessario il collegio dei revisori e gli altri eventuali organi associativi previsti dalla legge;
- delibera sul bilancio preventivo e bilancio consuntivo o rendiconto di cassa;
- approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- formula proposte per il buon funzionamento dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.



ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo. Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio o rendiconto di cassa e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- fissare la quota annuale di associato;
- eleggere il Presidente tra i suoi membri;
- eleggere il vice Presidente tra i suoi membri;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea degli associati promuovendone e coordinandone le attività e autorizzando le spese;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- effettuare, ai competenti uffici, tutte le comunicazioni previste dalle norme;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo riunisce su convocazione del Presidente, di norma tre volte l'anno ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri; in tal caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è obbligato a riunirsi prima dell'Assemblea annuale dei soci indetta per l'approvazione del bilancio.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno, spedita, per posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo e-mail risultante dal libro dagli atti associativi oppure, per posta cartacea, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dagli atti associativi.

E' ammesso l'intervento alla riunione del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente del Consiglio Direttivo che partecipa e vota.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa

dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo è monocratico ed è nominato solo al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, pertanto la sua nomina e l'avvio della sua attività sono subordinate al verificarsi delle predette condizioni di legge.

Il componente dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

IL Revisore legale dei conti è nominato solo al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, pertanto la sua nomina e l'avvio della sua attività sono subordinate al verificarsi delle

predette condizioni di legge.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio o rendiconto per cassa annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Nel caso che l'associazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate maggiori di 100 mila euro annui o comunque superi le soglie previste dal Codice del Terzo Settore o dai suoi eventuali aggiornamenti, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Nell'eventualità che l'associazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate maggiori di 1 milione di euro annui o comunque superi le soglie previste dal Codice del Terzo Settore o dai suoi eventuali aggiornamenti, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se nominati, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta da inviarsi al Presidente e per conoscenza al Consiglio Direttivo.

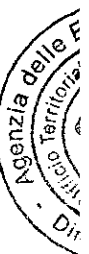
ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi



spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, su indicazione dell'Assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

